DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

n. 13 del 25 marzo 2021

Oggetto:Approvazione schema di convenzione tra Regione Marche Polo Marche Digip, nella sua qualità di conservatore accreditato, e l’Agenzia Regionale Sanitaria per i servizi di conservazione dei documenti informatici.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO il Decreto del Direttore dell’ARS n.66 del 15/10/2020 di approvazione del Bilancio di previsione ARS per l’anno 2021;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e ss.mm.ii.

DECRETA

1. di approvare lo schema di Convenzione per i servizi di conservazione dei documenti informatici Regione Marche Polo Marche DigiP, nella sua qualità di conservatore accreditato, e l’Agenzia Regionale Sanitaria per i servizi di conservazione dei documenti informatici, di cui all’Allegato A che forma parte integrante del presente del presente atto;
2. di autorizzare il Dott. Paolo Aletti, Dirigente della Posizione di funzione Affari Generali ARS nonché Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione informatica dei flussi documentali e degli archivi, alla successiva sottoscrizione digitale della convenzione;
3. di notificare tramite e-mail al seguente indirizzo: [polo.marchedigip@regione.marche.it](mailto:polo.marchedigip@regione.marche.it) il presente decreto per le attività connesse alla successiva sottoscrizione digitale della convenzione.

*Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.*

Il direttore

*(Lucia Di Furia)*

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle Regioni, degli altri Enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro Ente ed Istituto pubblico sono beni culturali, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 10, comma 2, lett. b, del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Considerato che**:**

* l’art. 30 del citato D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ai commi 1 e 4 stabilisce rispettivamente che “*lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza*” ed “*hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli*”;
* l’art. 67 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ai commi 1 e 2 dispone che “*almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi*” provveda a *“trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione*” e che tale trasferimento sia attuato “*rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente*”;
* Sul punto il D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., statuisce, all’art. 43, che i *“documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, sono conservati in modo permanente con modalità digitali*;

Richiamato, altresì, l’art. 44 del citato D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. che dispone, in particolare, quanto segue:

* al comma 1-bis che “… *almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi*”;
* al comma 1-ter che il “*sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03/12/2013 ad oggetto “*Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014, recante “*Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al*

*decreto legislativo n. 82 del 2005”.*;

Rilevato che l’Agenzia Regionale Sanitaria ha sottoscritto in data 07.04.2020, con la Regione Marche, apposita Convenzione per l’utilizzo e la gestione del software Paleo, relativo al protocollo informatico, alla gestione e conservazione dei flussi documentali, e Openact per la redazione dei documenti informatici, conformi al D.P.R 445/2000 e successive regole tecniche di cui ai D.P.C.M soprarichiamati;

Considerato, che con Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n.5 del 26.02.2021 è stato individuato il Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione informatica dei flussi documentali e degli archivi;

Considerato, inoltre, che con Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n.6 del

26.02.2021 è stato individuato il Responsabile della conservazione documentale e il referente della sicurezza dei sistemi informatici;

Richiamate, ai fini dell’approvazione e conseguente sottoscrizione della convenzione, le seguenti disposizioni:

* art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano “*sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;

-l’art. 2, c. 1 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. che recita: “*Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione*”;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall’art. 14, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), nelle citate *Linee Guida sulla conservazione dei documenti informatici*, ha ribadito che lo sviluppo dell’amministrazione digitale è improntato “*a logiche di collaborazione e cooperazione attiva tra le Amministrazioni, attuabili con la promozione di intese ed accordi, al fine di promuovere azioni tese principalmente a realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa a garanzia di un migliore servizio al cittadino e alle imprese*”;

Preso atto che la L.R. 16 febbraio 2015, n. 3 ad oggetto “*Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”* all’art. 15 dispone che:”

1. *Gli atti della Regione sono prodotti e conservati in originale informatico e firmati digitalmente;*
2. *Per le finalità indicate al comma 1, la Regione utilizza un sistema di conservazione dei documenti digitali che garantisce il mantenimento nel tempo dei requisiti di integrità, autenticità e intellegibilità dei documenti informativi denominato “Polo di conservazione Marche DigiP”;*
3. *I servizi indicati al comma 2 possono essere utilizzati anche dagli enti strumentali, dagli enti locali e dagli enti del servizio sanitario regionale previa stipulazione di appositi accordi*”.

Visto che la Regione Marche con delibera n.193 del 2020 ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Marche - Polo Marche DigiP, nella sua qualità di conservatore accreditato, e gli enti strumentali, locali e del comparto sanitario regionale per i servizi di conservazione dei documenti informatici;

Considerato che l’evoluzione tecnico normativa per la gestione e conservazione dei documenti informatici richiede sistemi sicuri e giuridicamente validi e il supporto tecnico-archivistico per la gestione degli stessi.

Visto che l’Agenzia Regionale Sanitaria ha interesse a garantire la sicurezza e la conservazione dei propri atti e documenti attraverso il convenzionamento con Polo Marche DigiP;

Dato atto che, per quanto sopra esplicitato, è possibile, ai sensi del citato art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., stipulare un accordo con il Polo Marche DigiP per l’affidamento delle attività di conservazione digitale, finalizzato alla conservazione a lungo termine non solo di singoli documenti informatici ma dell’archivio in senso lato.

Si ritiene necessario, pertanto, procedere all’approvazione dello schema di Convenzione con il Polo Regionale di Conservazione denominato Marche Digip per la conservazione dei documenti informatici, secondo quanto riportato in Allegato A.

Contestualmente si dà atto che l’onere relativo alla presente convenzione, stimato in euro 670,00, troverà copertura nel bilancio dell’Agenzia Regionale Sanitaria.

# Esito

Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.

Si attesta inoltre l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm. ii.

Il responsabile del procedimento (*Maurizio* Meduri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

# CONVENZIONE TRA REGIONE MARCHE E L’AGENZIA REGIONALE SANITARIA PER I SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI